

Decreto ministeriale 15 luglio 1996, n. 506  
(in Gazz. Uff., 28 settembre, n. 228)

**Regolamento di attuazione della l. 9 luglio 1990, n. 188, recante tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.**

Art. 1.

*Modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione*

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo della produzione degli operatori iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, volto ad accertare la permanenza di una costante conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione successivamente alla iscrizione al registro ed a verificare il regolare e legittimo uso del marchio, il comitato di disciplinare ha facoltà di sentire la parte interessata, di richiedere ogni necessaria documentazione, di far eseguire perizie sui prodotti ceramici e sulle tecniche di lavorazione, di far esperire tutte le prove opportune e di procedere ad ogni accertamento ritenuto necessario.

2. L'azione di controllo può estendersi anche ad eventuali sopralluoghi ed ispezioni nei locali aperti al pubblico dell'impresa, nonché all'interno dei locali di produzione e lavorazione alla presenza e con il consenso del titolare, al fine di verificare la conformità ai disciplinari di produzione.

3. Rientra nell'esercizio del potere di controllo dei comitati la facoltà di accertare che altre produzioni ceramiche, non tutelate ai sensi della citata legge n. 188 del 1990, non riportino sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette, confezioni o simili, indicazioni che in qualsiasi modo, specie per le denominazioni e le rappresentazioni grafiche, siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, riservandosi di attivare le eventuali azioni giudiziarie consentite ai sensi di legge.

4. Le decisioni del comitato in ordine alle funzioni di controllo devono essere comunicate per iscritto agli interessati. Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta sono impugnabili in sede di ricorso amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, presso il Consiglio nazionale ceramico il quale decide in via definitiva dopo apposita istruttoria svolta dalla segreteria del Consiglio stesso.

Art. 2.

*Revoca dell'iscrizione ai registri dei produttori di ceramica*

1. Qualora il Consiglio nazionale ceramico venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione degli organi preposti alla tenuta dei registri o dei comitati di disciplinare di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7 della citata legge n. 188 del 1990 o di terzi interessati, di ripetuti abusi dei marchi di cui all'art. 1 della legge n. 188 del 1990, pone l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

2. Il Consiglio delibera a seguito di apposita istruttoria svolta dalla segreteria dell'organo stesso.

3. La delibera contenente la richiesta di revoca dell'iscrizione ai registri di cui all'art. 3 della citata legge n. 188 del 1990, da adottarsi con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, viene comunicata per iscritto entro trenta giorni a cura della segreteria del Consiglio, mediante raccomandata con avviso di ritorno, alla competente commissione provinciale per l'artigianato o camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che sono tenute ad adeguarvisi.